

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA

Seduta del 14/01/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 29/01/2025 la parte ricorrente ha adito questo Arbitro al fine di chiedere la condanna dell'intermediario ad una integrazione dell'equo rimborso spettante in seguito alla estinzione anticipata di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio.

La somma richiesta a rimborso è pari ad euro 617,99 di cui euro 367,69 oltre agli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dal giorno dell'estinzione del finanziamento, euro 250,00 a titolo di risarcimento spese " affiancamento ed assistenza gestione reclamo"

Il reclamo è stato riscontrato dal resistente Intermediario con la nota del 25 marzo 2025 con cui, deduce che pur rilevata la cristallina chiarezza del tenore dell'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario, in via del tutto eccezionale, considerata la peculiarità del caso e comunque in ottica di maggior favore per la Clientela, si è dato atto di aver già provveduto a restituire l'importo di euro 118,16 a titolo di

commissioni di attivazione e spese di istruttoria e di provvedere, in riscontro al reclamo, all'ulteriore rimborso di euro 79,59 a titolo di commissioni rete esterna e spese fisse, somme tutte calcolate secondo la curva degli interessi, ossia applicando al costo complessivo la medesima percentuale di riduzione degli interessi rinveniente dal piano di ammortamento del finanziamento.

Quanto sopra è stato corrisposto a mezzo bonifico bancario e tramite assegno circolare non trasferibile intestato a parte ricorrente e recapitato al domicilio eletto in sede di reclamo.

A proposito di quest'ultimo importo [€ 268,73], si rileva che il tenore del medesimo è dovuto ad un computo erroneo da parte dell'intermediario, che ha sommato il totale parziale ai due corrispondenti addendi [€ 79,59 + 50,00 (+ 129,59)]; l'importo in questione va ad ogni modo decurtato quale rimborso (al netto, *more solito*, degli interessi legali: € 268,73 – 9,55 = € 259,18], atteso l'avvenuto versamento, ancorché non rispondente ai criteri di quantificazione cui l'intermediario fa riferimento esplicativo. Detto importo va sommato all'altro, precedente, rimborso di € 118,16 [$\rightarrow$ € 259,18 + 118,16 = € 377,34]

Per quanto attiene alla voce "Commissioni di attivazione", si tratta di importi dovuti al resistente Intermediario "a copertura pertanto delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito", come espressamente indicato nelle condizioni di contratto: trattasi quindi di oneri analiticamente determinati e totalmente up front.

Correttamente in contratto se ne esclude la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata: si tratta infatti di costi che per definizione sono riferiti ad attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e non proseguono nel corso della sua durata e quindi sono palesemente ed integralmente up front.

Con riguardo invece alle commissioni di gestione, pacificamente ricorrenti e rimborsabili, come previsto in contratto, secondo un criterio proporzionale ratio temporis, è stato correttamente previsto il ristoro della somma di euro 246,46 in sede di conteggio di estinzione anticipata. Si è inoltre provveduto ad integrare il rimborso, come riportato nella nota di riscontro al reclamo, corrispondendo ulteriori euro 50,00, con ciò non applicando alcuna detrazione a titolo di spese fisse, seppur contrattualmente previste.

Si rileva l'esclusione dei costi di intermediazione dagli oneri rimborsabili. Secondo la normativa vigente, e nel quadro della giurisprudenza europea in tema, non sono dovuti rimborsi per oneri up-front.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 9 febbraio 2023, Unicredit Bank, C-555/21, ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi recurring) e che il rimborso non include, invece, i costi indipendenti dalla durata del rapporto medesimo (c.d. costi up-front o una tantum).

Parte ricorrente ha estinto il finanziamento a febbraio 2023, in corrispondenza della rata n. 84/120, sulla base del conteggio estintivo in atti

Il contratto è stato sottoscritto in data 30/12/2015. Nelle clausole in esso contenute sono specificati oneri ed attività oltre alla pattuizione in tema di rimborso degli oneri in ipotesi di estinzione anticipata.

DIRITTO

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 15812 del 14.09.2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, in conformità all'orientamento condiviso dei Collegi, ha ritenuto che le commissioni di gestione vadano rimborsate secondo il criterio pro rata temporis calcolato sul loro intero importo, senza operare la deduzione di € 50 contrattualmente prevista.

Ha invece ritenuto up front le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e quelle della rete esterna.

I conteggi quindi devono ritenersi come da seguente tabella:

durata del finanziamento ▶ 120	
rate scadute ▶ 84	
rate residue 36	
TAN ▶ 4,50%	

		% restituzioni	
- in proporzione lineare		30,00%	
- in proporzione alla quota interessi		10,14%	

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	comm attivazione (up front)	€ 640,82	€ 192,25	€ 64,95	○	€ 64,95
○	comm gestione (recurring)	€ 986,95	€ 296,09	€ 100,04	○	€ 49,63
○	spese istruttoria/notifica (up front)	€ 525,00	€ 157,50	€ 53,21	○	€ 53,21
○	comm rete esterna (up front)	€ 790,20	€ 237,06	€ 80,10	○	€ 80,10
●						€ 0,00
●						€ 0,00
	rimborsi ulteriori					€ 377,34
						-€ 377,34
						tot rimborsi ancora dovuti -€ 129,45
						interessi legali si

Non risultano dovuti ulteriori rimborsi.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente [€ 367,69], che domanda la restituzione in proporzione lineare per tutte le voci, non detrae il primo dei due rimborsi ulteriori [€ 118,16] e non esclude gli interessi legali del secondo [€ 9,55].

Il Collegio respinge il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

IL PRESIDENTE